

Trasmessa via PEC da cisl.scuola@pec.cisl.it

Prot. n. 106 unit.

Dott. Daniela Beltrame
Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Riva de Biasio S.Croce 1299
30135 Venezia

p.c. Dott. Alessandro Fusacchia
Capo di Gabinetto - MIUR
Viale Trastevere - Roma

Oggetto: Nota prot. n. 2982 del 16 febbraio 2016. Orientamenti e riflessioni per i Componenti esterni dei Comitati di Valutazione. Diffida.

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali, CISL SCUOLA, FLC CGIL, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti con la presente rilevano l'illegittimità della nota in oggetto relativa agli "orientamenti e riflessioni per i Componenti esterni dei Comitati di Valutazione".

A tal fine contestano quanto segue

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione in indirizzo, interviene, senza averne competenza, in materia di definizione delle modalità di erogazione del trattamento accessorio del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (cd "bonus"), di cui all'art. 1, comma 126, della legge 107 del 2015 ;
- la legge 107/2015, art. 1, comma 130 espressamente prevede che **"Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone e linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale"**;
- La legge 107/2015 non consente che il Dirigente Scolastico possa procedere alla distribuzione del bonus sostituendosi al Comitato nell'espressione dei criteri; i commi 126-130 della legge 107/2015 afferenti al citato "bonus" in nessuna parte prevedono poteri speciali del Dirigente Scolastico tali da sostituirsi ad un organo collegiale; così come non prevedono la composizione "imperfetta" del Comitato di valutazione ai fini della sua legittima operatività;
- Il comma 128 della legge 107/2015 prevede che **"La somma di cui al comma 127, definita bonus, ... (omissis) ... ha natura di retribuzione accessorio"**;
- L'art. 2, comma 3 del Dlgs 165/2001 espressamente prevede che **"L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi"**;
- L'art. 40, comma 1 del Dlgs 165/2001 indica le materie escluse dalla contrattazione collettiva, e non prevede tra queste la retribuzione;
- L'art. 45, comma 1 del Dlgs 165/2001 prevede che **"Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi"**, quindi con l'intervento e la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali. Tale principio, si noti, costituisce elemento fondamentale

della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e, dunque, come osservato dalla **Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, sentenza 14 maggio 2013 n. 762**, *"non può essere legittimamente ignorato o disapplicato dai dirigenti senza infrangere quei canoni di diligenza minimale, che gli stessi sono tenuti ad adottare nell'esercizio delle proprie funzioni"*;

- alcun trattamento economico accessorio può essere previsto ed erogato se non concordato con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali. Come ha ricordato **la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nelle motivazioni della sentenza n. 22961 del 09.10.2013**, con una posizione del tutto consonante con quanto sin qui affermato, nel novellato regime del lavoro pubblico contrattualizzato vige *"la prevista riserva alla contrattazione collettiva dell'attribuzione di trattamenti economici, essendosi prevista la perdita di efficacia di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi"*. Anche **la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per La Regione Puglia, peraltro, con la sentenza n. 86 del 2015**, ha ricordato che *"il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti è sancito a livello legislativo dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi"*.
- Il contenuto della nota disposta dall'Amministrazione in indirizzo contrasta palesemente con i principi fondamentali della gestione del rapporto di lavoro, nonché con le disposizioni di cui alla legge 107/2015 che risultano dalla nota stessa superate e interpretate in maniera errata ed arbitraria.

Tutto ciò premesso

le scriventi OO.SS

DIFFIDANO

le Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di propria competenza

a ritirare immediatamente la nota di cui in oggetto, in quanto lesiva, per le ragioni esposte, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative sindacali

CON AVVISO

che, perdurando il comportamento sopra denunciato, provvederanno a intraprendere tutte le azioni previste dalla legge a tutela degli interessi dei lavoratori.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

Roma, 18 febbraio 2016

FLC CGIL
Domenico Pantaleo



CISL Scuola
Maddalena Gissi



UIL Scuola
Giuseppe Turi



SNALS Confsal
Marco Paolo Nigi

